

XVI LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI  
Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V)

Martedì 9 ottobre 2012

**Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (C. 5291 Governo).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

**OGGETTO: A.C. 5291** – «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita». Emendamenti approvati in VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati nelle sedute del 2, 3, 4 e 5 ottobre 2012.

Sono state esaminate le proposte emendative relative al provvedimento in oggetto, trasmesse da codesto Ufficio Legislativo con la nota a margine.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue:

**Emendamento 1.100:** introduce il criterio di coerenza della revisione fiscale con il federalismo fiscale, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2009. La norma appare suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica e, pertanto, occorre conoscere le valutazioni, del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 2.1:** circoscrive la revisione del catasto al sistema estimativo; si ribadisce il parere già espresso dallo scrivente con nota del 3 ottobre u.s. n. 83303. (*parere contrario per contrasto con la struttura e gli obiettivi del provvedimento*) e, comunque, si rinvia anche alle valutazioni del competente Dipartimento delle Finanze.

**Emendamenti 2.2 – 2.7 – 2.8 (nuova formulazione):** le proposte intendono assicurare il coinvolgimento dei comuni nei cui territori sono collocati gli immobili, ai fini della tassazione sugli immobili non ancora censiti. Si rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 2.10:** in ordine alla rivisitazione del catasto, l'emendamento prevede l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale, o rendita, operando con riferimento ai valori normali, approssimati ai valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo. La definizione di «valori normali, approssimati ai valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio precedente» appare di difficile interpretazione ed applicazione e presenta possibili profili di onerosità. Si rinvia, comunque, alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze o dell'Agenzia del Territorio.

**Emendamenti 2.20 – 2.21:** disciplinano i criteri in ordine al sistema estimativo delle unità immobiliari di interesse storico artistico, tra i quali quello di tener conto dei costi inerenti la gestione del bene; l'emendamento dispone un trattamento più favorevole per il contribuente con riflessi onerosi sulla finanza pubblica. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio.

**Emendamenti 2.15 – 2.24:** prevedono a invarianza di gettito, la revisione di: aliquote impositive, detrazioni, deduzioni e franchigie finalizzate ad evitare un aggravio fiscale per i contribuenti, anche in riferimento all'IMU, le cui, detrazioni dovranno essere paramtrate alle dichiarazioni ISEE. Si rinvia al Dipartimento delle Finanze, al fine di valutare che gli emendamenti non determinino oneri e alterazioni nella ripartizione delle quote di gettito spettanti allo Stato e agli enti locali.

**Emendamenti 2.23 – 2.71:** per tali, proposte, si ribadisce quanto rappresentato dallo scrivente cui la nota sopra richiamata, ravvisando che le stesse potrebbero essere suscettibili di determinare minori entrate, ovvero oneri per la finanza pubblica e, pertanto, non risultare compatibili con il vincolo di neutralità finanziaria posto dall'articolo 17 del provvedimento. In ogni caso, è necessario acquisire le valutazioni del competente Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 2.27 (nuova formulazione):** prevede la modifica della composizione dei

componenti delle commissioni censuarie centrale e provinciali, con l'aggiunta di professionisti esterni all'amministrazione; potrebbe determinare oneri, non quantificati e privi di idonea copertura.

**Emendamento 2.37 (nuova formulazione):** prevede lo scambio di informazioni tra comuni, Stato e Agenzia del Territorio, entro tempi certi. Potrebbe creare difficoltà operative in ordine alle procedure interessate, nonché oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, si rinvia all'Agenzia del Territorio.

**Emendamento 2.50 (nuova formulazione):** rispetto alla formulazione originaria è previsto che le procedure catastali, oggetto di revisione, garantiscano l'invarianza di gettito delle singole imposte. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 2.61:** prevede l'aggiornamento dei fondi perequativo e di riequilibrio della finanza comunale conseguente alla efficacia impositiva dei nuovi valori, catastali; la norma è suscettibile di determinare riflessi onerosi sulla finanza pubblica. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 2.62:** si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze, non omettendo di segnalare le implicazioni applicative che deriverebbero da una contemporanea massiva presentazione di istanze di autotutela; peraltro, non è chiaro quale sia l'effetto giuridico del silenzio serbato dall'amministrazione.

**Emendamento 2.100:** nulla da osservare.

**Emendamento 2.69:** prevede strumenti di comunicazione per gli intestatari catastali in collaborazione tra uffici dei comuni e Agenzia del Territorio: potrebbe determinare oneri per la finanza pubblica.

**Emendamento 3.12 (nuova formulazione):** la disposizione potrebbe determinare oneri per la finanza pubblica e appare incoerente con quanto stabilito dal decreto-legge n. 95 del 2012 che, tra l'altro, prevede la riorganizzazione degli uffici al fine di eliminare duplicazioni di competenze. In ogni caso, si rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento delle Finanze.

**Emendamenti 3.18 – 3.23 – 9.4 (nuova formulazione):** si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 4.0100:** richiede la definizione di norme attuative coordinate con le vigenti procedure di bilancio, con particolare riguardo alle regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale (articolo 2, comma 36, decreto-legge n. 138 del 2011). Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 4.4 (nuova formulazione):** prevede che i decreti legislativi in materia di revisione delle spese fiscali, siano improntati anche alla tutela dei redditi derivanti da: lavoro dipendente, lavoro autonomo, imprese minori e pensioni. Si esprime parere contrario, in quanto suscettibile di determinare minori entrate. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 5.5:** revisione disposizioni antielusive. Si fa rinvio alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 5.100:** modifica l'articolo originario al punto *f*), in relazione al diritto di difesa, previsto anziché in ogni stato e grado del giudizio tributario solo in ogni fase del procedimento di accertamento e, al punto *g*), prevede il ricorso successivamente alla sentenza e la riscossione delle sole sanzioni esclusi gli interessi; è suscettibile di determinare minori entrate e, pertanto, si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

**Emendamenti 6.100 – 6-101 – 11.7 – 16.100:** si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 6.4:** prevede che il Governo introduca norme per l'ampliamento dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, incidendo anche sull'attività di riscossione. Suscettibile di determinare minori entrate. Si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 6.7:** prevede l'introduzione di forme premiali per i contribuenti legato all'utilizzo del tutoraggio sottoforma di minori adempimenti; la previsione di non meglio specificate misure «premiali» appare suscettibile di comportare conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica. Si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 6.6 (nuova formulazione):** si rinvia alle valutazioni del competente

Dipartimento delle Finanze.

**Emendamenti 8.6 – 8.14 – 8.15:** revisione del sistema sanzionatorio; parere contrario in quanto appaiono in contrasto con la struttura e gli obiettivi del provvedimento. In particolare dalla prevista possibilità di utilizzo dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali per delitti tributari, da parte degli organi di polizia giudiziaria, potrebbero scaturire oneri a carico della finanza pubblica, sia in ragione delle potenziali spese di custodia, sia per l'obbligo di dover eventualmente restituire al proprietario i beni medesimi nella condizione originaria.

**Emendamento 8.100:** revisione del sistema sanzionatorio. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 8.101:** la norma interviene sulla disciplina del raddoppio dei termini. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 9.100:** rafforzamento attività conoscitiva e di controllo anche in riferimento alle frodi carosello, attività *money transfer* e trasferimento di immobili. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 9.0100:** Detto emendamento sospende – fino al termine per l'esercizio della delega di cui all'atto parlamentare sopra citato – l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, rinviando, quindi, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e dell'Agenzia del Territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle Dogane e nell'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, nel concordare con le osservazioni formulate da codesto Ufficio Legislativo, si rappresenta che, per quanto concerne l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle entrate, la quantificazione dei risparmi di spesa, individuati nella relazione tecnica all'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata prudenzialmente stimata in euro 466,414, dovuta principalmente alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi soggetti a decadenza. I risparmi di spesa potenzialmente ascrivibili alla suddetta operazione sono, verosimilmente più elevati in considerazione dell'unificazione delle direzioni generali, che svolgono compiti simili (es: personale e amministrazione), nonché dell'accorpamento delle sedi territoriali, con particolare riguardo alle direzioni regionali e agli uffici provinciali. Il predetto accorpamento, comporterà, pertanto notevoli risparmi di spesa relativi sia agli emolumenti da corrispondere agli organi di vertice delle predette direzioni regionali e provinciali, sia alle spese di funzionamento delle medesime strutture territoriali, il cui concentramento in uniche sedi, genererà economie di spesa in termini di consumi intermedi delle sedi territoriali.

Per ciò che concerne, invece l'accorpamento dell'Agenzia delle Dogane e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nella costituenda Agenzia delle Dogane e dei monopoli, si segnala che solo prudenzialmente non si sono indicati nella relazione tecnica al predetto articolo 23-*quater* risparmi di spesa. Dal tavolo di lavoro, istituito da questo Dipartimento, congiuntamente con il Dipartimento delle Finanze, l'Agenzia delle Dogane e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, finalizzato a porre in essere le azioni necessarie alla gestione dell'accorpamento stesso, è emerso che i risparmi di spesa conseguibili dalla predetta operazione sono superiori a quanto inizialmente stimato in via prudenziale. La ristrutturazione del settore dei giochi e delle Dogane, comporterebbe oltre ai risparmi relativi alla potenziale unificazione delle direzioni generali che svolgono funzioni di supporto all'attività istituzionali, ulteriori risparmi collegati alla ristrutturazione ed unificazione delle strutture periferiche presenti su tutto il territorio nazionale che favorirebbero economie di scala nell'ambito delle spese di funzionamento degli uffici periferici. Tali ulteriori risparmi di spesa, relativamente alla sola gestione dei giochi, sono stati quantificati in circa 237.08 per il 2013 (derivanti da un incremento delle stime dell'ammontare del conseguibile avanzo finanziario di circa 436.85 milioni rispetto ai 199,77 milioni stimati inizialmente), 128,82 milioni per il 2014 (348,53 milioni rispetto ai 219,73 milioni), ed euro 82,82 milioni per il 2015 (302,55 milioni rispetto ai 219,73 milioni). A tali importi, vanno aggiunti i risparmi conseguibili dalla riduzione delle spese di funzionamento delle strutture centrali e periferiche. Si soggiunge che il

differimento dell'incorporazione di AAMS nell'Agenzia delle Dogane potrebbe compromettere la realizzazione delle riduzioni delle spese di funzionamento dell'Amm.ne Monopoli, previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), dall'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 e dall'articolo 4 comma 78 della legge n. 92 del 2012, pari nel complesso a milioni 61,1 nel 2012 e milioni 60 a decorrere dal 2013.

**Emendamento 10.1:** prevede meccanismi di collaborazione tra gli uffici competenti l'amministrazione finanziaria ed il contenzioso tributario, nonché il superamento della compensazione delle spese; è suscettibile di determinare minori entrate. In ogni caso, si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 10.14 (nuova formulazione):** prevede, tra l'altro, la condivisione tra amministrazioni, e la progressiva eliminazione della compensazione delle spese relative al contenzioso tributario; si ritiene sia suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica e, pertanto, è necessario acquisire le valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 10.100:** Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali. Tra i principi di delega per la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali è previsto – alla lettera d) – quello relativo alla «revisione del regime dei costi da reato, subordinandone l'indeducibilità alla sentenza penale di condanna».

Al riguardo – nel segnalare che il predetto principio di delega non appare in linea con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), in base al quale nella determinazione del reddito «non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti di attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale» – si rappresenta che la disposizione appare suscettibile di recare effetti finanziari negativi in termini di minor gettito.

Ad ogni buon conto, si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 10.200 (nuova formulazione):** prevede la riduzione delle sanzioni e ampliamento della rateizzazione in caso di, regolare adempimento degli obblighi dichiarativi. È suscettibile di determinare minori entrate; si rinvia, alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

**Emendamento 10.201 (nuova formulazione):** prevede la non pignorabilità dei beni strumentali in caso di esercizio di arti imprese e professioni; si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze, in quanto si ritiene che sia, suscettibile di determinare cospicue minori entrate.

**Emendamenti 11.9 – 11.100 – 11.13 (nuova formulazione e ulteriore nuova formulazione):** in sostituzione dell'articolo 11, prevedono, altresì, un sistema di revisione dell'imposizione su società e impresa con aliquota proporzionale allineata all'IRES e un sistema di deduzioni; tra queste ultime anche le «somme prelevate dall'imprenditore» e dai soci, che andrebbero meglio specificate: prevede, inoltre, la possibilità di opzione per il contribuente tra regime semplificato e ordinario: si rinvia al Dipartimento delle Finanze, in particolare per la valutazione dell'eventuale onerosità delle disposizioni.

**Emendamento 14.8:** soppressione articolo 14 «fiscalità ambientale», Si rinvia al Dipartimento delle Finanze per le valutazioni di competenza.

**Emendamento 12.100:** riconduzione del regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere al regime dei lavoratori all'estero. Si rinvia al Dipartimento delle Finanze per la valutazione dei riflessi finanziari.

**Emendamento 12.101:** revisione e razionalizzazione della disciplina delle società di comodo. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze. È suscettibile di determinare minori entrate attraverso un indebolimento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale.

**Emendamento 15.100:** disposizioni in materia di gioco, in particolare inerente il settore ippico, per il quale è prevista l'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, che svolge i compiti del soppresso ASSI. In proposito, si segnalano criticità e difetto di coordinamento delle previsioni recate dall'emendamento con l'articolo 23-*quater*, commi 9 e 9-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012.

Al riguardo, nel fare rinvio, in via generale alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), si rappresenta quanto segue.

Al comma 2, lettera *l*), punto 2), in relazione ai previsti compiti di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, si rileva che la disposizione appare suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, si nutrono perplessità in ordine alla disposizione recata dal comma 2, lettera *l*), punto 4) che prevede, tra l'altro, per l'alimentazione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, la cessione dei diritti televisivi sulle corse ippiche, sottraendo all'erario, di fatto, l'eventuale gettito derivante da tale cessione.

## PARERE APPROVATO

La V Commissione,  
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5291 Governo, delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

il richiamo, all'articolo 1, comma 1, della legge n. 42 del 2009, nella sua interezza, appare suscettibile di rendere estremamente complesso l'esercizio della delega legislativa e ha riflessi difficilmente valutabili sugli equilibri di finanza pubblica;

l'ampliamento dell'istituto della rateazione dei debiti tributari e la riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 3, commi 6, lettera *b*), e 14, lettera *h*), appaiono suscettibile di determinare minori entrate a carico della finanza pubblica;

la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, prevista dall'articolo 3, commi 12 e 13, rinviando l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate, comprometterebbe il conseguimento dei risparmi di spesa individuati nella relazione tecnica relativa al predetto articolo 23-*quater*, dovuti principalmente alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi soggetti a decadenza, nonché degli ulteriori risparmi di spesa potenzialmente ascrivibili all'unificazione delle direzioni generali che svolgono compiti simili e dell'accorpamento delle sedi territoriali;

il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 14, lettera *f*), subordinando l'indeducibilità dei costi da reato alla pronuncia della sentenza penale di condanna, mentre, a legislazione vigente, tale ineducibilità si determina in fasi precedenti del giudizio penale, è suscettibile di recare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in termini di minor gettito;

l'introduzione del principio della non pignorabilità dei beni strumentali in caso di esercizio di arti, imprese e professioni di cui all'articolo 3, comma 14, lettera *g*), appare suscettibile di determinare minori entrate a carico della finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 7, lettera *l*), i numeri 2) e 4) risultano suscettibili, rispettivamente, di comportare oneri a carico della finanza pubblica e di ridurre le entrate erariali,  
esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*all'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica,*

*Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti e per i profili finanziari*

*all'articolo 2, comma 4, lettera c) sostituire le parole: a gettoni di presenza, rimborsi o compensi con le seguenti: a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;*

*all'articolo 3, sopprimere i commi 12 e 13;*

*all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera f);*

*e con le seguenti condizioni:*

*all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole da: e in coerenza fino a: federalismo fiscale;*

*all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: all'interno della procedura di bilancio con le seguenti: nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

*all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: all'interno della procedura di bilancio con le*

*seguenti*: in allegato al disegno di legge di bilancio;  
all'articolo 3, comma 6, sopprimere la lettera b);  
all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera g);  
all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera h);  
all'articolo 4, comma 7, lettera l), sopprimere i numeri 2) e 4).

*e con le seguenti osservazioni*:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire all'articolo 2, comma 1, lettera a), la portata dell'espressione: «coinvolgimento dei comuni», posto che la necessità di conseguire un'intesa con i medesimi potrebbe rendere estremamente complesso l'esercizio della delega;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e, in particolare, se i valori normali debbano risultare approssimati «dai» ovvero «ai» valori medi ordinari;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se le modifiche apportate all'articolo 2, comma 2, lettera g), possano comportare un differimento dell'applicazione della riforma del catasto con possibili conseguenze negative per la finanza pubblica;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare all'articolo 3, comma 5, quali siano le riduzioni di adempimenti che darebbero luogo a misure premiali, anch'esse non meglio specificate, al fine di escludere l'insorgenza di minori entrate per la finanza pubblica;

si valuti attentamente, con riferimento all'articolo 4, la congruenza del comma 6, ove è previsto che la delega legislativa oggetto del medesimo articolo sia finalizzata al «riordino delle disposizioni a legislazione vigente» con taluni dei principi e criteri direttivi previsti dalle successive disposizioni del predetto articolo e, in particolare, dalle lettere e), f), g), h), i) ed l) del comma 7.